



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Siciliacque

SICILIACQUE S.p.A.

Via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo C.F./P.IVA:05216080829
e-mail:siciliacque@siciliacquespa.it PEC:siciliacque@siciliacquespa.com



REGIONE SICILIANA

Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud - occidentale

**Adduzione da Montescuro ovest
per Mazara, Petrosino, Marsala**



PROGETTO ESECUTIVO

CUP: C21B21012820001
PNRR-M2C4-I4.1-A2-53

IMPRESSE ESECUTRICI:

(Mandante)



Via Del Grande Archivio n°32
80138 Napoli
Tel. 0541 623903
ingallinasrl@legalmail.it

(Mandante)



Corso Garibaldi n°259
80055 Portici (NA)
Tel. 0824 947519
idroambiente@cgn.legalmail.it

(Mandataria)



Via Angelo Banti n°6
00138 Roma
Tel. 06 88588146
info@cebat.it

RESPONSABILE
Alessandro Cecconi



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

COORDINAMENTO:

Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro
Ing. Domenico D'Alessandro (63')

STRUTTURE:

Ing. Giuseppe Ferraro
Ing. Giuseppe Limbici
Ing. Manuela Carlino

IDRAULICA:

Ing. Maurizio Carlino
Ing. Luigi Di Natali
Ing. Martina Carlino
Ing. Dino Carlino

GEOLOGIA:

Dott. Geol. Massimo Carlino
Dott. Geol. Francesco Morgante
Dott. Geol. Giuseppe Salvaggio

GEOTECNICA:

Ing. Domenico D'Alessandro (62')
Ing. Raimondo D'Alessandro
Geom. Raimondo Ferula

SICUREZZA:

Ing. Alfonso Collura
Ing. Desiderio Carlino
Ing. Daniele Vinti

AMBIENTE:

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Valeria Carlino
Ing. Claudia Carlino

COMPUTO:

Geom. Giovanni La Rocca
Ing. Marirateresa Messinese
Geom. Andrea Vaccaro

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Maurizio Carlino
(Ordine degli Ingegneri
della Prov. di Agrigento
n°A628)



IL R.U.P.

Ing. Vincenzo Sferruzza
(Ordine degli Ingegneri
della Prov. di Palermo
n°3895)

SICILIACQUE S.p.A.
Il responsabile del procedimento
Ing. Vincenzo Sferruzza

Vincenzo Sferruzza

Elaborato

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE GENERALE**

Classe 4
ELABORATI ECONOMICI
AMMINISTRATIVI

N. Tavola
4.8.1

Revisióni	N°	DESCRIZIONE	DATA
		1° emissione	Gennaio 2024
		2° emissione	Maggio 2024
		3° emissione	

Formato
A4

-

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di:

- a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm. e ii. in seguito denominato "Codice";
- b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (Regolamento Generale) per le parti applicabili;
- c) Decreto 19.04.2000, n. 145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Capitolato Generale) per la parte ancora in vigore (cfr. art. 358 del Regolamento);
- d) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- e) vigente Codice della strada e regolamento di attuazione;
- f) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);
- g) Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche;
- h) D.L. 13.05.2011, n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. decreto sviluppo);
- i) D.L. 69/2013 c.d. "Decreto del Fare", convertito in L. 98/2013.
- j) L. 80/2014;
- k) L. 11/2015 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe);
- l) D.M. 248/2016;
- m) D.M. 49/2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- n) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- o) D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- p) D.M. n. 12/2022 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 7 marzo 2022 con cui sono state adottate le linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico.

Definizioni:

- **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **Correttivo appalti:** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, nelle parti in vigore;
- **Sblocca cantieri Decreto** Legge n.32 del 18 aprile 2019.
- **Capitolato generale:** il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
- **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Decreto Semplificazione:** Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 per le parti applicabili al presente progetto.
- **Decreto Legge n. 77** del 31 maggio 2021 per le parti applicabili al presente progetto.
- **Stazione Appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- **RUP:** Responsabile unico del procedimento.
- **DL:** l'ufficio di Direzione dei Lavori, titolare della Direzione dei Lavori, di cui è responsabile il Direttore dei Lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante;
- **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva.
- **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale e s.m.i.;
- **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- **POS:** il Piano operativo di sicurezza;
- **Oneri per la sicurezza aziendali (anche OS):** gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi
- **Costi per la sicurezza (anche CS):** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento.

SOMMARIO

SOMMARIO	II
PARTE PRIMA	1
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	1
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO -	1
Art. 1. Oggetto dell'appalto	1
1.1 Descrizione dell'appalto.....	1
1.2 Oggetto dell'appalto	1
1.3 Ammontare dell'appalto.....	1
1.4 Progettazione esecutiva	2
1.4 Espropri.....	6
1.5 Realizzazione delle opere.....	6
1.6 Espletamento delle procedure espropriative e/o di asservimento.....	7
1.7 Capoverso vuoto.....	7
1.8 Manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo	7
2 Ammontare dell'appalto	8
3 Contratto – Modalità di stipulazione del contratto	8
4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	8
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -	9
5 Interpretazione del capitolato speciale d'appalto	9
6 Documenti che fanno parte del contratto	9
7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	10
8 Fallimento dell'appaltatore	11
9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere.....	12
10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
11 Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo	14
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE -	15
12 Consegna e inizio dei lavori	15
13 Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori.....	16
14 Sospensioni e proroghe.....	16
15 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	17
16 Inderogabilità dei termini d'esecuzione	18
17 Penali in caso di ritardo – Clausola penale.....	19
18 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	21
19 Premio accelerazione.....	21
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -	22
20 Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore	22
21 Pagamenti in acconto.....	22
22 Pagamenti a saldo	24
23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	24
24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	25
25 Revisione prezzi e adeguamento prezzi	25
26 Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione..	26
CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -	27
27 Lavori a corpo.....	27

28	Lavori a misura.....	28
29	Lavori in economia	29
30	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	29
CAPO VI – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI -.....		30
31	Garanzia provvisoria	30
32	Garanzia definitiva – Ulteriori garanzie	30
33	Riduzione delle garanzie	31
34	Assicurazioni a carico dell'impresa	31
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -.....		33
35	Variazione dei lavori	33
36	Varianti per errori od omissioni progettuali	34
37	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	34
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA -.....		36
38	Norme di sicurezza generali e particolari	36
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO -.....		37
39	Subappalto.....	37
40	Responsabilità in materia di subappalto	40
41	Pagamento dei subappaltatori	40
CAPO X – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO -.....		42
42	Contestazione sugli aspetti tecnici.....	42
43	Riserve e Contenzioso.....	42
44	Risoluzione del contratto	44
45	Recesso dal contratto e valutazione del decimo.....	46
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE -.....		48
46	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	48
47	Termini per il collaudo	48
48	Presa in consegna anticipata.....	49
49	Documentazione finale	49
CAPO XII – NORME FINALI -.....		51
50	Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore	51
51	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	56
52	Obblighi documentali a carico dell'appaltatore.....	57
53	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	59
54	Terre e rocce da scavo	60
55	Proprietà degli oggetti trovati	60
56	Custodia del cantiere	60
57	Cartello di cantiere.....	60
58	Sinistri.....	60
59	Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione	61
60	Contratti collettivi e tutela dei lavoratori.....	62
61	Documento unico di regolarità contributiva (DURC)	63
62	Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori.....	63
63	Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.....	63
64	Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.....	64
65	Disciplina antimafia.....	65
66	Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali	65
CAPO XIII – MISURE DI MITIGAZIONE IN FASE DI CANTIERE-.....		66
67	Emissioni acustiche.....	66

68	Archeologia.....	66
69	Salute pubblica.....	66
70	Emissioni in atmosfera.....	66
71	Risorse idriche e suolo.....	66
72	Terre e rocce da scavo	67
73	Rifiuti.....	67
74	Ripristino dei luoghi	67
75	Ottemperanze condizioni ambientali art.2 Valutazione Impatto Ambientale MASE-VA-DEC-452 del 02/10/2023.....	67
75.6	- MISURE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI.....	68
75.7	- MISURE DI MITIGAZIONI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	71
75.8	- MISURE DI MITIGAZIONI SUOLO E SOTTOSUOLO	71
76	Ottemperanze condizioni ambientali art.3 Valutazione Impatto Ambientale MASE-VA-DEC-452 del 02/10/2023.....	72
76.6	CONDIZIONI A7-A8 RIPRISTINI MORFOLOGICI E VEGETAZIONALI AREE CANTIERE E FASI CANTIERIZZAZIONE	72

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO -

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1.1 Descrizione dell'appalto

Il presente appalto integrato ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di Adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, Petrosino, Marsala e quant'altro descritto nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il presente capitolato in questa prima parte riporta e descrive tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'Appalto, ed in particolare i lavori, le prestazioni e gli interventi necessari anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo fornito da Siciliacque.

L'Impresa fa proprio il progetto definitivo, posto a base della gara d'appalto dei lavori di cui all'oggetto, ad ogni effetto, assumendosi la responsabilità della idoneità e completezza del medesimo in ordine al successivo sviluppo nel progetto esecutivo alla successiva realizzazione delle opere ed alla loro funzionalità.

1.2 Oggetto dell'appalto

1. L'Ente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di "Adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, Petrosino, Marsala" e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto.
3. In ragione della complessità delle opere da realizzarsi e in considerazione della rilevanza comunitaria dell'appalto, è prevista la nomina di un Collegio Consultivo Tecnico composto da 5 membri, nei termini e con le modalità di cui alle Linee Guide adottate con D.M. 17 gennaio 2022.
4. In caso di difformità tra due o più documenti e/o elaborati valgono le seguenti priorità:
 1. Contratto;
 2. Capitolato Speciale d'Appalto;
 3. Elaborati Grafici;
 4. Relazione Illustrativa;

1.3 Ammontare dell'appalto

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Esso sarà determinato applicando il ribasso offerto all'importo a base di gara determinato dalla somma dell'importo per lavori al netto dei costi della sicurezza, degli oneri per la progettazione esecutiva e degli oneri per l'espletamento di procedure espropriative, per frazionamenti e tipi mappali, e sommando ai suddetti importi al netto del ribasso i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Tali importi a base di gara sono così definiti, oltre IVA di legge:

A.1	Lavori a corpo, al netto dei costi della sicurezza, soggetti a ribasso	€ 66.231.986,95
A.2	Costi della sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso	€ 3.752.344,48
Sommano per lavori, inclusi costi della sicurezza		€ 69.984.331,43
A.3	Oneri per Progettazione esecutiva, soggetti a ribasso	€ 932.862,72
A.4	Oneri per espletamento procedure espropriative, frazionamenti e tipi mappali, soggetti a ribasso	€ 828.000,00
AMMONTARE TOTALE DELL'APPALTO A1+A2+A.3+A.4		€ 71.745.194,15
Di cui soggetti a ribasso A1+A.3+A.4		€ 67.992.849,67

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

1.4 Progettazione esecutiva

La progettazione, da eseguirsi nel tempo massimo di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'apposito Ordine di Servizio impartito dal Responsabile del Procedimento, ivi comprese le indagini ed i rilievi necessari, atterrà in particolare alla progettazione esecutiva di dettaglio di opere ed interventi previsti dall'appalto, anche eventualmente omessi nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della Committenza, nei modi di legge, il tutto secondo quanto al riguardo, è espressamente previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

Siciliacque si riserva di risolvere il Contratto qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, oltre ai 90 già previsti.

Siciliacque, tramite la società di verifica appositamente incaricata, visionerà e verificherà, in corso di elaborazione, lo stato di avanzamento del Progetto Esecutivo.

L'Appaltatore è tenuto ad interfacciarsi con il verificatore ed a recepire le eventuali osservazioni e valutazione e ad introdurle nel Progetto Esecutivo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c., qualora Siciliacque o gli altri Enti a cui saranno sottoposti gli elaborati, ritengano non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, previa attivazione della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il Contratto si risolve di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, che sarà tenuto al risarcimento del danno.

In caso di mancata approvazione dovuta a cause diverse rispetto a quelle di cui al precedente periodo, Siciliacque può recedere dal Contratto ed, in tal caso, all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabile al servizio di progettazione.

L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali carenze, insufficienze, errori od omissioni. Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza. Tutti gli elaborati rimangono di proprietà del Committente senza che l'Appaltatore stesso possa avere nulla a che pretendere a nessun titolo. Il progetto esecutivo andrà realizzato in assoluta conformità con il progetto definitivo posto a base di gara.

Sarà comunque facoltà dell'Appaltatore, in sede di progettazione, presentare soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto esecutivo redatto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara. Dette variazioni non potranno comportare aumenti di spesa rispetto all'offerta. In sede di approvazione del progetto esecutivo, l'Organo Tecnico competente potrà disporre l'esecuzione delle opere secondo le eventuali migliorie proposte, ovvero secondo il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore in assoluta conformità al progetto definitivo posto a base di gara per l'obbligo di cui al precedente capoverso.

L'Appaltatore ha l'obbligo, inoltre, di presentare un programma esecutivo nel quale siano riportate le fasi operative con inizio e fine lavori, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,

parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date presunte per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tali elementi su citati dovranno essere chiaramente sviluppati nell'ambito del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, da redigere sulla base di quanto prescritto nell'ambito del progetto definitivo, in base ai contenuti del presente capitolato ed all'esito delle ulteriori indagini ritenute necessarie, riguarderà in particolare la definizione di dettaglio di tutte le lavorazioni e le opere da realizzare di cui al successivo art. 3.

Il Committente mette a disposizione dell'appaltatore le risultanze dei rilievi, prelievi e prove già effettuate propedeuticamente alla progettazione definitiva.

In relazione alla tipologia dell'opera, l'Appaltatore, nelle fasi preliminari alla progettazione esecutiva, avrà l'obbligo e l'onere di:

- eseguire un dettagliato rilievo planaltimetrico di tutte le aree oggetto dell'intervento. Tale rilievo dovrà essere inoltre aderente a quello allegato al progetto definitivo posto a base di gara, messo a disposizione dall'Ente Appaltante.
In particolare, per la realizzazione dei manufatti oggetto dei lavori di che trattasi, il rilievo dovrà essere in scala non inferiore a 1:100 ed estendersi per una fascia minima di 10 m attorno all'area oggetto dell'intervento, comprendendo tutti i particolari costruttivi necessari per consentire una definizione completa dei manufatti oggetto di progettazione, del terreno e del suo andamento planaltimetrico. Il rilievo comprenderà inoltre pianta, sezioni e particolari dei manufatti esistenti in scala minima 1:50. Il rilievo sarà esteso ai terreni da occupare per gli accessi all'area di cantiere.
- eseguire saggi, rilievi, proiezioni e prospezioni varie per un'ulteriore caratterizzazione di dettaglio delle aree oggetto di intervento;
- eseguire ulteriori prove geologiche, geotecniche e analisi chimiche in numero adeguato, con perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant'altro si riterrà opportuno, per verificare la stabilità dei terreni nei quali dovranno essere realizzate le opere, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo e/o geotecnico abilitato, nonché l'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell'esatta posizione delle eventuali interferenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, ecc.);
- la esecuzione di saggi geoarcheologici o di sondaggi, secondo le prescrizioni della Soprintendenza ai beni Archeologici, ovvero di tutte quelle necessarie ad ottenere i permessi di competenza della Soprintendenza relativamente al progetto esecutivo e di tutti gli altri Enti e/o Amm.ni competenti.

L'esecuzione di rilievi ed indagini comprende tutti gli oneri necessari per dare l'attività finita a regola d'arte; in via indicativa e non limitativa si elencano le seguenti attività da svolgere:

- redazioni di apposito Piano Operativo di Sicurezza;
- realizzazione ed utilizzo di pedane mobili, ecc. e quanto necessario per l'appoggio delle basi topografiche, delle stadie, dei prismi e comprende tutti gli eventuali oneri conseguenti di smontaggio e rimontaggio alla fine di ciascuna fase di lavoro;
- trasporti A / R di operatori ed attrezzature per l'espletamento della prestazione;
- fornitura ed installazione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della prestazione: gruppi elettrogeni, impianti di illuminazione, ecc.;
- la restituzione grafica con planimetrie e profili con indicazione delle quote di cielo e fondo immissioni e relative progressive;

Sarà inoltre onere dell'Appaltatore l'esecuzione di analisi chimico-fisiche dei materiali prodotti dalle demolizioni. Tali analisi dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni della normativa vigente e del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, in modo da permettere la classificazione del materiale asportato e la determinazione delle modalità di trasferimento e smaltimento più idonee. La densità dei prelievi verrà determinata in base alla normativa vigente e sarà comunque almeno pari a 1 campione ogni 500 m.

Il progetto esecutivo comprenderà al minimo gli elaborati previsti dal d.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. n. 50/2016, nelle scale minime in essi indicate; più in particolare conterrà:

- **relazione generale** con descrizione in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, dei criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. La relazione dovrà precisare le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato

speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare sia in termini di materiali impiegati (malte, vernici, ecc.), sia per quanto riguarda le strumentazioni elettromeccaniche ed elettroniche. La relazione generale dovrà contenere l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione dovrà contenere inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. La relazione generale dovrà contenere la rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive, da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste. Qualora si ritenga di poter adottare soluzioni tecniche migliorative rispetto a quanto previsto in sede di progettazione definitiva, occorrerà inserire la descrizione particolareggiata delle nuove soluzioni proposte, corredata dei necessari elaborati grafici e di calcolo e della stima dei costi.

- **elaborati grafici esecutivi**, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
 - dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
 - dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 - dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;
 - dagli elaborati che esplicitano le misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
 - uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente, qualora risulti necessaria, la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 - l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 - la localizzazione delle discariche da utilizzare per lo smaltimento dei materiali di demolizione e risultanti dalle pulizie, e delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale.
 - dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio degli eventuali componenti prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei cantieri e dei manufatti previsti in progetto.

Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, in modo da consentire una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. Essi dovranno comunque contenere:

- schema generale dei servizi idraulici, elettrici, di aerazione, telefonici, antincendio, da prevedere nei cantieri, incluso il sistema di preallarme meteorologico;
- disegni in scala di tutti i manufatti ed opere da eseguire.
- elaborati grafici strutturali di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
 - per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
 - per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore,

tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
- **stima**, suddivisa per settori, con descrizione dettagliata di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, con relativi collegamenti idraulici ed elettrici, valvolame, apparecchiature di comando e di controllo, quadro sinottico, etc., indicando per ogni componente: marca, tipo, caratteristiche idrauliche, meccaniche, elettriche, strumentazioni, protezioni; diagrammi di funzionamento, sviluppo e sezione tubi e cavi, disegni, cataloghi, etc;
- **elenco** dettagliato e chiaramente descritto, con relativi prezzi, dei macchinari di riserva e dei pezzi di ricambio che l'impresa consiglia di acquistare e di tenere presso l'impianto;
- **computo metrico estimativo** di tutte le opere murarie, strutturali, stradali, acquedottistiche, impiantistiche e simili, con specificazione dei materiali;
- **progettazione**, ove necessario, di un idoneo sistema di preallarme meteorologico per avvisare le squadre presenti nella zona interessata dalle piene e provvedere alla evacuazione di persone e mezzi in tempo utile prima qualora si dovesse verificare un'onda di piena nonché la predisposizione del piano di evacuazione;

Il progetto esecutivo, inoltre, ove necessario per eventuali migliorie proposte in sede di gara dall'impresa o per le verifiche richieste agli elaborati posti a base di gara, potrà contenere i seguenti elaborati, che saranno prodotti dall'impresa a propria cura e spese:

- **relazioni specialistiche integrative:** relazione geologica, archeologica, geotecnica, idrologica e idraulica per l'illustrazione puntuale, delle soluzioni adottate sulla base del progetto definitivo e della loro interferenza con l'ambiente geologico, archeologico. Le relazioni svilupperanno ulteriormente le problematiche già affrontate nel progetto definitivo anche in base alle indagini ulteriori eseguite per la progettazione esecutiva. In particolare, devono essere sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo al trasferimento, smaltimento dei materiali risultanti dalle lavorazioni. Le relazioni devono contenere l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
- **Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti**, con particolare riguardo alla verifica dell'osservanza delle rispettive normative vigenti, in modo da consentire la definizione e il dimensionamento in ogni loro aspetto generale e particolare, così da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, definire la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali, descrivere l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate e le verifiche statiche;
- **Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti**, pianificando l'esecuzione ed i relativi costi di tutte le attività di manutenzione periodica (ordinaria, straordinaria e di emergenza) delle opere, con la finalità di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Il piano è costituito dai seguenti documenti operativi:
 - il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici;
 - il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti. Esso fornisce, in relazione alle diverse caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio;
 - il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni;

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori;

- **eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento** del progetto definitivo ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dell'importo dei costi della sicurezza riportati nel contratto d'appalto;
- **Il cronoprogramma dei lavori;**
- **L'aggiornamento e revisione del piano particellare di esproprio**, secondo le eventuali modifiche migliorative al progetto definitivo;

Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato in BIM nel rispetto del decreto MIMS 2 agosto 2021, n. 312 e del decreto del MIT 1° dicembre 2017 n. 560.

Il progetto esecutivo resterà di proprietà del Committente fatti salvi i diritti di legge sulla proprietà intellettuale.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato in n. 6 copie cartacee, dovrà essere consegnato il formato digitale di tutti i file nativi, il formato pdf ed il modello federato digitale BIM.

Il progetto dovrà ottenere il parere favorevole ai sensi della normativa vigente ed in aderenza ai contenuti del d.lgs. n. 50/5016 e s.m.e.i..

1.4 Espropri

Tutte le attività e le procedure espropriative e/o di asservimento risultano suddivise nei due distinti gruppi a) e b) di seguito riportati, con la precisazione che le attività e le procedure di cui al gruppo a) saranno a carico della Stazione Appaltante mentre quelle di cui al gruppo b) saranno eseguita dall'Appaltatore in nome e per conto della Stazione Appaltante:

a) attività e le procedure carico della Stazione Appaltante:

- a.1 - Predisposizione e invio ai comuni degli elenchi di ricerche anagrafiche;
- a.2 - Assistenza tecnica per la conferenza dei servizi;
- a.3 - Notifica di tutti gli atti di avviso e avvio della procedura ai sensi art. 16 L.327/01 e s.m.i.;
- a.4 - Pubblicazione degli atti riguardanti le procedure espropriative e/o di asservimento ai sensi di legge;
- a.5 - Notifica di tutti gli atti ai sensi dell'art. 17 L. 327/01 e s.m.i.;
- a.6 - Emissione del Decreto ai sensi dell'art. 22-bis L. 327/01 e s.m.i.;
- a.7 - Spese per notifiche, pubblicazioni, trascrizioni, volture e registrazioni;
- a.8 - Pagamento e/o deposito delle indennità;
- a.9 - Emissione del Decreto definitivo ai sensi dell'art. 23 L. 327/01 e s.m.i.;

b) attività e le procedure carico dell'Appaltatore:

- b.1 - Predisposizione delle notifiche dei decreti per la quantificazione e comunicazione delle indennità espropriative, di asservimento e di occupazione temporanea;
- b.2 - Predisposizione delle notifiche di occupazione anticipata delle aree necessarie;
- b.3 - Verifica del perfezionamento delle attività di notifica e consegna a cadenza settimanale di report aggiornato;
- b.4 - Immissione in possesso e consistenza e redazione dei relativi verbali;
- b.5 - Redazione dei verbali di riconsegna delle aree temporaneamente occupate e di eventuali verbali di accordo bonario;
- b.6 - Predisposizione delle attività per il deposito delle indennità al MEF;
- b.7 - Rilievi e frazionamenti delle aree;
- b.8 - Predisposizione delle notifiche del decreto definitivo;
- b.9 - Registrazioni, trascrizioni e volture e predisposizione di pubblicazioni in GURS .

1.5 Realizzazione delle opere

Come riportato nel contratto, la realizzazione delle opere dovrà avvenire nel tempo massimo di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

1.6 Espletamento delle procedure espropriative e/o di asservimento

La definizione delle procedure espropriative e/o di asservimento dovrà avvenire entro 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna delle attività e delle procedure espropriative e/o di asservimento.

1.7 Capoverso vuoto

1.8 Manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a spese e cura dell'Aggiudicatario.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 c.c., l'appaltatore sarà quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Durante l'esecuzione dei lavori e delle modifiche di cui sopra si intenderà sospeso il periodo di garanzia, che riprenderà a decorrere terminati i lavori, previa constatazione risultante da verbale.

2 Ammontare dell'appalto

3 Contratto – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera dddd), nonché dell’art. 59, comma 5 bis, del Codice.
2. L’importo contrattuale della parte di lavorazioni a corpo, come determinato in seguito alla procedura di aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, fatte salve comunque le variazioni introdotte dall’Amministrazione durante l’esecuzione dell’appalto. I prezzi di cui all’Elenco dei prezzi unitari allegato al contratto sono per l’aggiudicatario vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già previste.
3. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Tali costi si intendono a corpo e restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, , fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all’art. 106 del Codice e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
4. La misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.
5. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. I lavori rientrano nella categoria prevalente “OG 6” (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) classifica VIII.
2. Le categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera nella sua parte complessiva e nominale sono le seguenti:

CATEGORIE		LAVORI	COSTI SICUREZZA	TOT.CATEGORIA	CLASSIFICA
PREVALENTE	OG.6	52.471.578,03	2.972.754,48	55.444.332,51	VIII
SCORPORABILE	OG.13	2.074.124,43	117.508,62	2.191.633,05	IV
SCORPORABILE	OS.18a	4.888.082,61	276.932,20	5.165.014,81	VI
SCORPORABILE	OS.21	1.167.897,49	66.166,73	1.234.064,22	III Bis
SCORPORABILE	OS.35	5.630.304,39	318.982,45	5.949.286,84	VI
	TOTALI	66.231.986,95	3.752.344,48	69.984.331,43	

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. Ai sensi di detto disposto la categoria OG6 principale è subappaltabile nella misura massima del 49,90%.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -

5 Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, la gerarchia è così determinata secondo livello decrescente:
 - a) Norme speciali, che regolano determinati aspetti locali e puntuali dell'appalto specifico (*lex specialis*);
 - b) Norme regolamentari e applicative richieste dall'ordinamento giuridico;
 - c) Norme con dettagli applicativi superiori;
 - d) Norme di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e da ultimo quelle dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto definitivo approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
6. Le clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto prevalgono su eventuali clausole o indicazioni contraddittorie con esse presenti nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara.

6 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, il presente capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo del progetto definitivo, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) del progetto definitivo di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e ancorché non materialmente allegati,
 - a) il capitolato generale
 - b) l'elenco prezzi unitari del progetto definitivo;
 - c) l'elenco descrittivo dei corpi d'opera del progetto definitivo;
 - d) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
 - e) Eventuali proposte integrative del PSC di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui, all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;
 - g) il cronoprogramma di tutte le attività rientranti nell'appalto;
 - h) le polizze di garanzia;
 - i) L'offerta tecnica dell'impresa.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
 - b) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato
4. Fanno, altresì, parte dell'oggetto contrattuale le disposizioni di cui all'3.

7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altri ulteriori adempimenti la dichiarazione:
 - a) di conoscere la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici la cui applicazione si accetta incondizionatamente;
 - b) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, del progetto di gara;
 - c) di conoscere lo stato dei luoghi;
 - d) che lo stato attuale dei luoghi consente in ogni caso l'avvio dei lavori e si impegna a sottoscrivere col responsabile del procedimento l'apposito verbale;
 - e) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e delle viabilità di accesso al cantiere;
 - f) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
 - g) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - h) di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
 - i) di accettare che il prezzo offerto resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ovvero a seguito dell'ingegnerizzazione del progetto definitivo,
 - j) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - k) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia statali che della Regione Sicilia, vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Con apposito verbale sottoscritto congiuntamente con il Responsabile del Procedimento l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta, della collocazione di cave e discariche autorizzate per l'esecuzione delle opere e il conferimento dei rifiuti, e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.

4. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
5. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
6. L'intervento "Adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, Petrosino, Marsala" è finanziato a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il mancato rispetto delle prescrizioni conseguente ai principi, che comporti la perdita totale o parziale del contributo e/o la sua revoca costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali con conseguente responsabilità contrattuale.

8 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può comunque eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. In caso di subordine di ANAC alla partecipazione, affidamento di subappalti e alla stipulazione dei relativi contratti, l'impresa in concordato dovrà essere in possesso di quanto prescritto ed in particolare di avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi secondo linee guida ANAC vigenti.
7. Qualora l'esecutore sia una associazione temporanea di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle mandanti troveranno applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

9 *Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere*

1. L'appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale e domicilio digitale presso la casella di Posta elettronica certificata indicata in sede di gara.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, i verbali, gli ordini di servizio, le convocazioni, le diffide e ogni altra notificazione o comunicazione inerenti al contratto provenienti dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori e dal CSE si intenderanno ritualmente effettuate mediante invio di comunicazione PEC alla suddetta casella.
3. È onere dell'appaltatore comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dell'indirizzo PEC di cui al comma 1. In difetto nessuna eccezione potrà essere sollevata con riferimento a comunicazioni PEC inviate alla casella non più operativa anche se non regolarmente ricevute.
4. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.
5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali della Sicilia inerenti all'esecuzione dei lavori in appalto.
6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. Prima o comunque entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
8. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
9. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al comma 6, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

10 *Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione*

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n. 203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o

richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Tutti i materiali e i componenti proposti per l'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, il quale ha anche il diritto di chiedere qualsiasi campionatura prima dell'installazione. Si precisa che l'appaltatore non avrà diritto a nessun compenso se di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Per l'accettazione dei materiali trova applicazione l'art. 6 del D. M. n. 49/2018.
8. Ad integrazione di quanto indicato al comma 3 del D.M. n. 49/2018, nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
9. Come previsto dall'art. 111, comma 1bis del Codice, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
10. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
11. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
12. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano anche gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.
13. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, garantisce che i materiali da costruzione utilizzati

siano conformi al Regolamento UE 305/2011.

14. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, garantisce che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.

11 Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, sono redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, in conformità all'art. 23, comma 16, del Codice, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata, redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 32 del medesimo Regolamento. Per le voci non presenti nei suddetti prezziari i relativi prezzi sono stati determinati mediante analisi predisposte nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32 del Regolamento aggiungendo una percentuale pari al quindici per cento per spese generali ed un'ulteriore percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.
2. Si precisa che il progetto è conforme a quanto previsto all'art. 26 co. 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" in quanto i prezzi sono adeguati al Prezzario Regionale anno 2022 di cui al Decreto n.17/Gab. del 29.06.2022 Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana e all'Analisi Prezzi.
3. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
4. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
5. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE -

12 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo predisposto dall'affidatario e, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
2. Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore, deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
3. Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. Nel caso in cui la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto.
5. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiori ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
6. Nel caso di rifiuto dell'istanza di recesso e di tardiva consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso e fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
7. Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la sospensione non può durare oltre sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
8. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al Rup e dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
9. Infine, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, si applica il comma 15 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
10. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, all'avvio delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.
11. Nel caso che successivamente all'avvio delle prestazioni in via d'urgenza non intervenga la stipula del contratto l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di progettazione posta in essere e documentata.

12. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine di esecuzione dei lavori dalla data della prima convocazione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
13. In caso di consegna parziale si applica il comma 9 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
14. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere si applica il comma 15 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
15. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare anche in ragione della circostanza della predisposizione del progetto esecutivo da parte dell'esecutore.
16. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di cui al presente articolo, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, copia del Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, come previsto all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

13 Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere e per il rispetto dei vincoli legati al finanziamento PNRR.

14 Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori è prevista e normata dall'art. 107 del Codice. Le sospensioni di cui ai commi 1 (disposte dal direttore dei lavori per circostanze speciali e temporanee), 2 (disposte dal RUP per necessità o pubblico interesse) e 4 (sospensioni parziali per cause imprevedibili o di forza maggiore) del medesimo articolo non danno diritto a risarcimento. Negli altri casi il risarcimento è determinato con le modalità stabilite dal comma 2 dell'art 10 del D.M. n. 49/2018.
2. In caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera in

cantiere al momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.

4. In particolare, per sospensioni parziali si applica il comma 4 dell'art. 107 del Codice, nonché il comma 3 dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018
5. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida, proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere valida riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
8. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi.
9. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto.
10. Per le proroghe si applica l'articolo 107 comma 5 del Codice.
11. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

15 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
2. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed all'Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei

lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Il cronoprogramma deve comprendere il piano delle cantierizzazioni completo di attrezzature e macchinari, il piano delle risorse, il piano degli acquisti e delle forniture, il piano di regolarizzazione delle interferenze. Il cronoprogramma deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Qualora durante le verifiche si constati che l'effettivo avanzamento dei lavori sia inferiore di oltre il 25% di quello previsto nel programma, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'impresa con le modalità di cui all'art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 ritenendosi così integrato il grave ritardo per negligenza dell'appaltatore. Al fine di garantire il monitoraggio di tale condizione il programma dei lavori necessita un aggiornamento, entro 5 giorni lavorativi, ogni qualvolta la Direzione Lavori/il collaudatore/la Stazione Appaltante, faccia formale richiesta.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato sulla base e previa semplice richiesta scritta dall'Amministrazione, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. Qualsiasi modifica del programma esecutivo dei lavori effettuato dall'Appaltatore, anche se richiesto dall'Amministrazione, è di responsabilità esclusiva dell'Appaltatore stesso.
6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall'Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
7. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.

16 Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale d'appalto, ivi comprese quello inerente all'espletamento delle procedure espropriative;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

17 Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre i termini contrattuali, sono applicate le penali nell'ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo, in maniera proporzionali rispetto alle prestazioni del contratto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 113bis del Codice, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari **all'1 per mille** dell'importo netto contrattuale con le seguenti modalità: Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nella consegna del progetto esecutivo completo in ogni sua parte;
 - b) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori per le diverse fasi operative/lavorazioni;
 - f) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Committente per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo;
 - g) per ogni giorno di ritardo nel completamento dello sgombero del cantiere e pulizia finale, la stessa

verrà applicata anche qualora l'Appaltatore, nel caso di recesso o di risoluzione, non provveda a restituire le aree di cantiere sgombra e pulita.

- h) nell'espletamento delle prestazioni relative alle procedure espropriative, ai frazionamenti ed ai tipi mappali;
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'15. In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori.
 5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Le penali di cui al presente articolo saranno definitivamente accertate e applicate dal responsabile del procedimento, sulla base delle informazioni fornite dal direttore dei lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
 7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il venti per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'4444.
 8. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempreché l'Amministrazione non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni all'Amministrazione, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.
 9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
 10. Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
 11. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell'Amministrazione, previa comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a.r./Pec e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, rifacendosi anche sulla garanzia contrattuale.
 12. Il contratto prevede, altresì, l'applicazione delle seguenti penali relative al mancato rispetto degli obblighi conseguenti alla presentazione dell'offerta tecnica:
 - 1 per mille del corrispettivo globale dei lavori per ogni livello di dettaglio (LOD) inferiore relativo alla documentazione di gestione dell'appalto rispetto all'offerta tecnica "Utilizzo ambiente BIM di gestione di cantiere";
 - 1 per mille del corrispettivo globale dei lavori per il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per ogni giorno di ritardo. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo

di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamenti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.

18 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (quindici) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'17, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

19 Premio accelerazione

1. In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e del Capitolato speciale di appalto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari al 0,6 per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -

20 Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.L. 30/12/2021 N. 228 convertito tramite Legge 25/02/2022 n. 15 che sostituisce il comma 1, art. 207 del D.L. 19/05/2020 n. 34 che integra l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, fino al 31 dicembre 2022, è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo nella misura massima pari al 30% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e nel rispetto del cronoprogramma trasmesso dall'appaltatore e approvato dal direttore dei lavori. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

21 Pagamenti in acconto

1. Il pagamento dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva avviene in unica soluzione una volta effettuata l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
2. Il pagamento dell'importo contrattuale per l'effettuazione delle procedure e delle attività per espletamento delle procedure espropriative, dei frazionamenti e tipi mappali avviene in ragione di un primo acconto pari al 50% da corrispondersi al completamento, da parte dell'Appaltatore, delle procedure ed attività individuate ai punti b.1 – b.2 - b.3 - b.4 del precedente art. 1.4 e di un successivo saldo da corrispondersi al completamento delle procedure ed attività individuate ai punti b.5 – b.6 - b.7 - b.8 – b.9 del precedente art. 1.4.
3. I pagamenti per i lavori avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza ed al netto delle detrazioni di legge, raggiungano un importo di € 4.500.000,00 (diconsi euro quattromilionicinquecentomila/00):
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 30 comma 5bis del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Non appena raggiunto l'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 3, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei

lavori, trasmettendoli tempestivamente all'Amministrazione; il responsabile del procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data e lo trasmette immediatamente all'Impresa esecutrice per l'emissione della fattura. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, così come sostituito dall'art. 5 della legge n. 37 del 2019, il certificato di pagamento è emesso contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della fattura dell'impresa esecutrice mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

6. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 5, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento con le modalità di cui al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini previsti al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4.
8. In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito all'art. 30 commi 5 e 6 del Codice, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo 32, ai sensi dell'art. 103 del medesimo Codice.
9. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
10. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021). L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

22 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto a seguito della certificazione della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento secondo le modalità dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine non superiore a trenta giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento entro i successivi 60 giorni formula una relazione al conto finale.
3. Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dell'art. 113-bis del Codice, così come sostituito dall'art. 5 della legge n. 37 del 2019, all'emissione con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
 - presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;
 - acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
4. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull'importo netto dei lavori, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dall'art. 30, comma 5 del Codice, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal comma 3, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 22, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.
2. Attesa la particolare natura dell'opera e la essenzialità dei termini per l'ultimazione della stessa, non è mai consentito all'appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte

dell'Amministrazione e dei suoi organi, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà dell'appaltatore promuovere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto - previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora - nei seguenti casi:

- a) trascorsi i termini di cui ai commi precedenti;
- b) nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale.

24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

25 Revisione prezzi e adeguamento prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 29 del DL 27/01/2022, n. 4 convertito dalla L. 28/3/2022 n. 25 è prevista la revisione prezzi con le seguenti clausole.
2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, sulla base dei decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo del citato articolo 29. La compensazione, che potrà essere in aumento o in diminuzione, sarà per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80 % di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
3. La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
5. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione

riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

6. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
7. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
8. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore.
9. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

26 Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.
2. La cessione dei crediti è consentita secondo le disposizioni di cui alla legge 21/02/1991, n. 52, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice.
3. E' consentita la modifica del soggetto contraente nei casi e alle condizioni indicati all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice.

CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -

27 Lavori a corpo

1. In materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori a corpo, è inteso che:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel progetto esecutivo, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo della parte a corpo a base d'appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per l'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l'offerta relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie integrazioni al progetto definitivo, lo stesso, per la parte a corpo, è ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall'appaltatore con la presentazione dell'offerta medesima; pertanto l'appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantità e dei grafici progettuali relativi all'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed irrevocabilmente accettati, nulla avrà a volere e pretendere per l'ingegnerizzazione del progetto definitivo e per l'esecuzione del lavoro a corpo, oltre a quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.
5. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A. a norma dell'art.43, comma 6, del Regolamento Generale.
6. I costi della sicurezza sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti

progettuali e dell'appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

7. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, e per quanto residua nel conto finale, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 5.
8. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
9. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'49, o componenti che prevedono omologazioni, certificazioni o marcatura CE per la loro messa in commercio, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera. In tal caso l'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso prima dell'ultimazione dei lavori.

28 Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione di eventuali lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario.
5. La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle misure di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell'elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a misura in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e

ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.

7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.
8. La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 49/2018.

29 Lavori in economia

1. Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco applicati alle prestazioni effettivamente svolte e ai materiali impiegati, al netto del ribasso d'asta. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell'37 del presente Capitolato.
2. L'appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto
3. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

30 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO VI – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI -

31 Garanzia provvisoria

1. Per la garanzia provvisoria trova applicazione quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.

32 Garanzia definitiva – Ulteriori garanzie

1. Come previsto dall'art. 103 del Codice, l'Appaltatore è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante, ricorrendone le condizioni, potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
5. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
7. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 16/09/2022.
8. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
9. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.
10. Fatte salve le disposizioni del presente articolo in merito allo svincolo automatico della garanzia, qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
11. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

33 Riduzione delle garanzie

1. Alla garanzia definitiva di cui all'art. 32 si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

34 Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/16, è onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, la stipula **di una polizza "TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (CAR)" comprensiva di RCT**, – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità CT e garanzia di manutenzione" del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16/09/2022.
2. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro: **Euro 5.000.000,00** (cinque milioni). Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
3. I massimali sopraindicati sono da intendersi per ogni sinistro e per anno, per tutta la durata del contratto.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché deve coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
5. Le suddette polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente e consegnate, regolarmente stipulate, alla firma del contratto.
6. L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla consegna dei lavori e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio lavori, ricadono sull'Appaltatore.
7. L'assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi del Committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili.
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
9. E' previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori: l'appaltatore dovrà costituire in sostituzione della polizza assicurativa di cui al comma 1 una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
10. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -

35 *Variazione dei lavori*

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e, in nessun caso, egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell'esecuzione dell'appalto variazioni o addizioni al progetto approvato ed ordinare quelle varianti dei lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, per le ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice e con l'osservanza delle disposizioni, modalità e procedure e nei termini e limiti in esso stabiliti.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Le eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere autorizzate tramite approvazione formale della Stazione Appaltante. L'Appaltatore nulla avrà a pretendere in funzione delle relative tempistiche.
6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili; tra le predette circostanze rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) la variante non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali ai sensi dell'art. 36.
7. In caso di variazione dei lavori in aumento il cui importo è contenuto entro il quinto d'obbligo è prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione. In caso di varianti eccedenti il quinto d'obbligo è stipulato, con le stesse modalità del contratto principale, un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale che deve indicare le modalità e condizioni di esecuzione dei lavori in variante.
8. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016.
9. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità

Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui all'14.

10. Ai sensi del punto 4.1.5. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in corso d'opera di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante ed individuano la parte dell'importo da non assoggettare a ribasso.
11. Il direttore dei lavori, senza che ciò costituisca variante, può disporre modifiche di dettaglio, in più e/o in meno il 5%, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
12. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative in diminuzione, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
13. Le variazioni di esclusiva ideazione dell'impresa appaltatrice non possono in alcun caso modificare sostanzialmente la natura e la tipologia dell'appalto e dell'opera prevista e devono essere coerenti e conformi alle autorizzazioni acquisite da parte di enti terzi per la realizzazione dell'opera.
14. Per la presentazione della variazione di esclusiva ideazione dell'impresa, l'appaltatore è tenuto, nei termini di cui ai periodi precedenti, a presentare proposta formale di variazione allegando computo metrico di confronto tra le lavorazioni previste dal progetto esecutivo e lavorazioni proposte, correlato da una relazione tecnico illustrativa della variazione.
15. Qualsiasi necessità di revisione del progetto esecutivo, compresi calcoli, redazione di dettagli, richiesta di pareri sulla modifica e qualsiasi altra necessità tecnica si intendono a carico dell'appaltatore.
16. L'approvazione delle variazioni di esclusiva iniziativa dell'impresa, previo accoglimento motivato da parte della DL e sentito il progettista, sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
17. Le variazioni economiche in diminuzione derivanti dalla proposta dell'appaltatore concorrono al ricalcolo dei corpi d'opera correlati alle lavorazioni in variazione. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia e rimane a vantaggio della Stazione Appaltante.

36 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. In caso di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, l'appaltatore è obbligato alla relativa riprogettazione da sottoporre ad approvazione del D.L. e del RUP, senza aver diritto ad alcuna protrazione dei lavori o ad alcun riconoscimento di maggiori oneri.
2. In caso di eventuali ritardi seppur dovuti ad errori di progettazione, rimangono a carico dell'appaltatore e ove ne ricorrano i presupposti saranno applicate le penali di cui all'art. 17.

37 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni, anche in sede di predisposizione di progetto esecutivo, sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali, di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi

dell'111.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - g) dai prezziari ufficiali di riferimento vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezziari, sono considerati quelli medi, oppure, se non reperibili,
 - h) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Ove i prezzi come sopra determinati comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dal RUP prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.

- i) Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il RUP può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
3. In alternativa, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, si procederà all'esecuzione dei nuovi lavori in economia.
4. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.
6. In proposito trova applicazione l'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA -

38 Norme di sicurezza generali e particolari

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza.
6. L'accertamento di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 108 comma 3 del Codice in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO -

39 Subappalto

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Nell'4 del presente Capitolato sono indicate le categorie di lavorazioni che devono essere eseguite dall'appaltatore aggiudicatario e quelle per le quali è ammesso il subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Amministrazione, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del RUP, alle condizioni indicate all'articolo 105 sopra citato, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Codice dei contratti, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - I. se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC;
 - II. l'inserimento delle clausole di cui al successivo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - III. l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal computo metrico estimativo con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - IV. l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettera a);
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
- e) nel contratto di appalto deve essere previsto altresì che l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione; si vedano i successivi articoli 67 e 68;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 49 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

- imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
6. L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché l'assetto societario di tutte le imprese, coinvolte in modo diretto o indiretto nella realizzazione dell'opera, con riguardo alle forniture ai servizi ritenuti "sensibili", nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
8. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
9. Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando, nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.
10. Le imprese subappaltatrici devono custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
11. L'appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all'allegato XVII del citato decreto.
12. L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale determinerà la risoluzione del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, secondo quanto indicato nel più volte citato protocollo di legalità 17 settembre 2019.
13. il contratto di subappalto deve recepire a carico del subappaltatore:
- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nell'art. 3 bis dello schema di contratto, concorrendo il subappaltatore, con l'appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste da detto articolo;
 - l'impegno a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

40 Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003; è liberato da tale responsabilità nelle ipotesi previste dal comma 13 lettere a) e c) del medesimo art. 105.
2. Il RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
5. L'Appaltatore e/o il subappaltatore e/o subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

41 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice dei contratti;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di

saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
6. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di riferimento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

42 Contestazione sugli aspetti tecnici

1. Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, purché tali contestazioni siano state formulate in forma scritta alla DLL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione, nei tempi e nei modi di cui all'4343.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DLL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

43 Riserve e Contenzioso

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si applicheranno gli art. 204 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità così come previsto nei commi successivi.
3. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
4. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute ed i relativi criteri di calcolo. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. L'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DLL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
 - a) Sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti alle condizioni relative alla consegna e per ogni aspetto rilevabile al momento della consegna di cui all' 12;
 - b) Sugli ordini di Servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e

- di darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo Ordine;
- c) Sui verbali:
- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti alla sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente alla ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti al ritardo nella ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente mosso il relativo addebito mediante intimazione scritta alla ripresa dei lavori;
- d) sui libretti delle misure e sul registro di contabilità, per contestazioni inerenti ai lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
- e) Sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b), c), per le quali non sia intervenuta una soluzione. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. L'iscrizione delle Riserve, in caso di registro di contabilità, digitale andrà effettuata secondo la modalità di seguito riportate:
- preliminarmente all'apposizione della firma digitale, l'Appaltatore notizierà per le vie brevi alla D.L. l'intenzione di iscrivere riserve nel registro;
 - il direttore dei lavori invierà all'Appaltatore una copia firmata digitalmente del Registro di contabilità recante la dicitura "Firmato con riserva" e l'Appaltatore lo contro-firmerà digitalmente ritornandolo alla stazione appaltante;
 - il direttore dei lavori inoltrerà il registro via P.E.C. all'Amministrazione: il numero di protocollo di riferimento sarà quello del documento firmato dalle parti;
 - le successive iscrizioni sul registro (trascrizione delle riserve, controdeduzioni del direttore dei lavori) saranno redatte su documenti informatici singoli, riportanti il frontespizio del Registro di contabilità con una numerazione sequenziale che consenta di stabilire l'ordine cronologico degli eventi; il direttore dei lavori invierà a mezzo PEC all'Amministrazione ciascun documento firmato dalle parti, cui sarà assegnato il numero di protocollo di riferimento;
 - il registro di contabilità completo dell'opera risulterà pertanto dalla lettura sequenziale di tutte le sue parti numerate e firmate digitalmente dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
8. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 4, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Il

DLL ed il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al presente articolo, e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 4.

9. Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 205 del D. Lgs. N. 50/2016. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
10. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Palermo rimanendo esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
11. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

44 Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) la carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia (nulla osta antimafia ed informazioni prefettizie); il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/10;
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'18, nei seguenti

casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Amministrazione;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto non autorizzato ai sensi dell'articolo 39, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - j) frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
 - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - m) Ottenimento del DURC dell'appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive secondo quanto indicato al successivo 61.
4. In caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, il direttore dei Lavori assegna un termine non inferiore ai 10 giorni (salvo urgenze) entro cui l'appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto questo termine, qualora l'inadempimento permanga la Stazione Appaltante risolve il contratto.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs.50/16, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla

differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. L'Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d'urgenza, comunque denominati, che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria, con le modalità stabilite dall'art. 93 pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
10. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
11. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

45 Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori (servizi o forniture) eseguiti.
3. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso, si fa riferimento all'art. 109 del Codice.

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE -

46 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Ai sensi del 2° capoverso del medesimo art. 12, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 ultimo periodo, del Codice l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun'indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

47 Termini per il collaudo

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X, Capo I e Capo II, del Regolamento Generale e art. 102 del Codice.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e deve essere approvato entro un mese dalla sua emissione.
3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo, in mancanza di approvazione espressa, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

48 Presa in consegna anticipata

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di utilizzare l'opera o ovvero parte dell'opera prima che intervenga il collaudo provvisorio.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell'art. 230 del Regolamento Generale, redigendo apposito verbale.
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dall'Amministrazione e comunicato all'appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento.
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
6. Qualora l'Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
7. L'Appaltatore rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all'atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione.

49 Documentazione finale

1. A lavori ultimati, al fine di permettere alla D.L. l'inizio delle operazioni necessarie all'espletamento del collaudo tecnico amministrativo, l'Appaltatore deve fornire la documentazione finale qui sotto elencata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall'177 del presente C.S.A.
2. La mancata consegna di tale documentazione rende l'Appaltatore responsabile per i conseguenti ritardi sulla effettuazione dei collaudi.
3. Nei casi in cui l'appaltatore abbia proposto delle variazioni al progetto, a seguito del benessere della Direzione Lavori, sarà a carico dell'appaltatore stesso la redazione degli aggiornamenti progettuali a firma di tecnico abilitato.
4. I disegni finali "As-Built" dovranno essere aggiornati e perfettamente corrispondenti a tutte le opere realizzate, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati. Gli elaborati "As-Built" devono essere desunti da aggiornamento, operato dall'appaltatore, del modello BIM utilizzato per la predisposizione della progettazione.
5. Particolare cura va riservata all'aggiornamento delle tavole architettoniche/strutturali ed all'esatto posizionamento, in pianta e/o sezioni, degli impianti.
6. Gli elaborati aggiornati vanno presentati alla stazione appaltante in:
 - n. 3 (tre) copie su carta
 - n. 2 copie su supporto informatico in formato originario, in formato pdf e modello BIM federato
7. Tutti i disegni finali devono essere contenuti in appositi raccoglitori, firmati in originale dall'Appaltatore e/o professionista abilitato di propria fiducia o del subappaltatore qualora abbia realizzato delle operazioni che differiscono da quanto previsto da progetto (quando necessario) ed accompagnati (ciascuna copia) dalle dichiarazioni di conformità del fornitore e dell'installatore ove previste dalla normativa vigente in materia d'impianti e di prevenzione incendi (Legge 5/3/90, DPR 6/12/91 n. 447, Legge 9/1/91 n. 10, DPR 26/8/93 n. 412, DPR 30/4/99 n. 162, DPR 12/1/98 n. 37, DM 4/5/98, ecc.) e

dalle relative schede tecniche dei materiali.

8. Le dichiarazioni di conformità sopra citate dovranno essere compilate in tutte le loro parti nel rispetto della normativa vigente nulla escluso.
9. Ai raccoglitori di cui sopra dovranno seguire ulteriori raccoglitori in 3 (tre) copie contenenti tutte le istruzioni necessarie per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L. e dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
10. Si precisa che non dovranno essere contenute generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni di funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura e quant'altro necessario alla stesura del manuale di manutenzione (dunque i vari libretti di uso e manutenzione delle vari componenti installate) dell'opera e del fascicolo tecnico previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e sicurezza ed igiene dei lavoratori. Tutto ciò dovrà essere perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature/materiali ricercate.
11. Dovranno quindi essere contenute almeno le seguenti informazioni:
 - Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni.
 - Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo postale ordinario e di posta elettronica, numero di telefono e di fax, sito internet dell'Azienda, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio.
 - Una lista completa di materiali di consumo con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche.
 - Una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti.
 - Durante il periodo di messa a punto, l'Appaltatore deve addestrare il personale della Stazione Appaltante all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti ed opere realizzate nei termini e nei tempi da concordare con la D.L..
12. In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento del presente obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito.

CAPO XII – NORME FINALI -

50 Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, l'illuminazione, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) Nel caso dell'utilizzo di aree diverse da quelle messe a disposizione dalla Committenza, l'Appaltatore è tenuto a proprio onere ad individuare il sito, ad ottenere i relativi permessi ed autorizzazioni, a definirne con la proprietà la condizione e le modalità di pagamento, senza che nulla possa essere richiesto alla Stazione appaltante. Saranno a carico dell'Impresa gli oneri per rendere accessibile il sito ai mezzi d'opera, nonché tutte le relative autorizzazioni.
 - d) L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco. Sono altresì incluse le spese per l'illuminazione dell'area di cantiere.
 - e) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - f) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - h) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché l'esecuzione delle prove di tenuta per le tubazioni e i pozzetti secondo le modalità indicate dalle norme tecniche del capitolato. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni in cantiere, munendoli di sigilli a firma del D.L. nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
 - i) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - j) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,

- adiacenti le opere da eseguire;
- k) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera per l'esecuzione dei lavori previsti dagli elaborati progettuali;
 - l) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - m) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - n) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte comprensivo degli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato;
 - o) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - p) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - q) le spese per l'accertamento dei materiali di scavo e demolizione come previsto dal D.P.R. 120/2017;
 - r) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisori;
 - s) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del Regio Decreto 1127/1939.
 - t) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - u) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - v) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - w) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- x) il rispetto puntuale e documentato di tutti i principi e conseguenti prescrizioni cogenti per la specifica misura "DNSH" del P.N.R.R. contenuti nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), adottato con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato e, più in particolare, degli oneri specifici in capo all'appaltatore di cui comma 4 del presente articolo.
 - y) Adempimento delle condizioni ambientali discendenti dal PUA (MASE. VA- registro Decreti R.0000596.22-11-2023) relativamente a:
 - a. oneri per la predisposizione delle aree idonee al reimpianto degli ulivi interessati dall'espianto per la posa della condotta idrica;
 - b. oneri per ripristino della morfologia e della vegetazionali allo stato ante operam delle aree di cantiere, delle fasce di occupazione temporanea e di tutte le aree a qualsiasi titolo interessata dai lavori in corso d'opera.
 - c. maggiori oneri nascenti dalle limitazioni all'uso di diserbanti, fluidi di lubrificazione e di perforazione non inquinanti e biodegradabili di cui alle condizioni ambientali n°6 e n°7 del parere 141 20/04/2023 MASE;
 - d. maggiori oneri nascenti dalla esecuzione di quelle attività di cantiere caratterizzate da maggiori emissioni acustiche, indicate nello Studio di Incidenza Ambientale, in intervalli temporali legati alla stagionalità e non alla pura logistica di cantiere;
 - e. maggiori oneri nello sviluppo dei lavori, per la presenza e per i rallentamenti legati alla attività di sorveglianza archeologica in corso d'opera, da parte di archeologici o figure indicate dalla Soprintendenza.
2. l'Appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del Direttore Lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire, degli impianti o delle apparecchiature da installare, provvede senza ulteriori oneri per la stazione appaltante alla redazione degli elaborati di cantierizzazione e degli elaborati di dettaglio (ad esempio i particolari costruttivi necessari per l'adattamento ai prodotti commerciali forniti dall'impresa), in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il Direttore Lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto. L'impresa è altresì responsabile delle opere, ai sensi e per effetto dei disposti degli artt. 1667-1668-1669 del Codice civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla D.LL.. A tale riguardo, l'Impresa può proporre le variazioni che riterrà necessarie purché rientrino nei limiti consentiti e conservino le forme e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto e comunque accettate dalla D.LL..
3. Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi, comprese le procedure di check-list preventiva e gestionali di auto-controllo e verifica relativi all'applicazione del principio DNSH:
- a) redazione del Piano Ambientale di Caratterizzazione in caso di vigenza dell'obbligo ai sensi della normativa nazionale o locale ed in particolare per ogni intervento di bonifica dei suoli;
 - b) fornitura di energia elettrica di alimentazione del cantiere da parte di fornitore in grado di garantire fornitura elettrica al 100% prodotta da fonti rinnovabili, dimostrata mediante certificato di origine;

- c) impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica con preferenza per mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore; i trattori ed i mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V);
 - d) ad avvio cantiere l'impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere. Dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti;
 - e) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto Piano di gestione delle acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di specifica autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti (AMD) rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore;
 - f) redigere il Piano di Gestione Rifiuti (PGR) con le correlate previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalità gestionali. Almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13);
 - g) provvedere all'attivazione della procedura di gestione terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto conformemente al D.P.R. n.120/2017, con caratterizzazione chimico-fisica delle terre e rocce da scavo e denuncia ARPAV telematica della procedura di riutilizzo;
 - h) per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
 - i) provvedere alla caratterizzazione del sito per interventi su superfici maggiori di 1.000 mq mediante caratterizzazione chimico-fisica dei terreni e caratterizzazione chimico-fisica delle acque di falda ai sensi e secondo i parametri dettati dal D.Lgs. 152/2006;
 - j) verificare ex post al termine del cantiere la caratterizzazione chimico-fisica dei terreni e caratterizzazione chimico-fisica delle acque di falda per dimostrare l'assenza di inquinamento dovuto al cantiere;
 - k) dovrà essere garantito il contenimento delle polveri tramite continua bagnatura delle aree di cantiere come eventualmente prescritto nel PAC;
 - l) presentazione di istanza di deroga al rumore per cantieri mobili all'ufficio comunale competente ai sensi della L. 447/1995;
 - m) sono vietate opere e lavorazioni su terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio; o su terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO. o su Siti di Natura 2000, senza previa opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette;
 - n) nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, cassature, o interventi generici di carpenteria, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale;
4. L'appaltatore è inoltre tenuto:
- a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia

dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;

- b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, il menzionato tesserino di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell'autorizzazione della stazione appaltante. Nel caso di lavoratori autonomi, il menzionato tesserino deve contenere anche l'indicazione del committente. Il tesserino può essere sostituito dal documento d'identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti.
5. Dal punto di vista operativo, sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza (di cui al Piano di Sicurezza e di Coordinamento), anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso:
- a) il segnalamento stradale temporaneo, in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002 Disciplina tecnica relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
 - b) il mantenimento, per tutta la durata del cantiere, del transito sugli spazi pubblici e privati adiacenti o interessati dalle opere da eseguire e in generale l'accessibilità – almeno pedonale - a residenze, attività e strutture pubbliche e private, impiegando – a titolo di esempio - passerelle o piastre di portanza adeguata;
 - c) il mantenimento in condizioni di buona transitabilità dei percorsi pedonali obbligati ed eventuali deviazioni in prossimità del cantiere, con particolare riguardo alle persone con ridotta capacità motoria;
 - d) il prelievo e trasporto in cantiere di tubazioni e pezzi speciali, da impiegare nei lavori, da magazzini o depositi temporanei della Stazione appaltante fino alla distanza di 50 km, compreso il reso del materiale di avanzo presso il magazzino della Stazione appaltante;
 - e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente Appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
6. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o digitale - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
7. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico

in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisti ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione.

8. La posizione dei tracciati dei sottoservizi esistenti, riportati negli elaborati progettuali, è da considerarsi indicativa e non esaustiva. L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori di scavo o posa dei manufatti, dovrà a propria cura ed onere, determinare con esattezza il tracciato dei sottoservizi esistenti ed i punti dove le canalizzazioni o altri manufatti da realizzarsi, possono interferire con i sottoservizi esistenti (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere). L'appaltatore dovrà dare preavviso a tutti gli enti concessionari dei sottoservizi (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, gas, telefonia, energia elettrica, ufficio manutenzione strade, ecc.) dello svolgersi dei lavori e farsi individuare la consistenza e la posizione dei relativi impianti.
9. E' da considerarsi inoltre a carico dell'Appaltatore e compresa nell'appalto e remunerata con i prezzi di contratto la redazione dello stato di consistenza dei fabbricati e dei manufatti in generale prospicienti le aree interessate dalla lavorazioni provvedendo a corredare i verbali con relativa documentazione fotografica dello stato di fatto. Nello specifico dovranno essere redatti singoli verbali sottoscritti dal Responsabile tecnico dell'Impresa Appaltatrice e tecnico all'uopo delegato, e dalla stazione appaltante al fine di descrivere compiutamente la consistenza dei manufatti e la sussistenza di eventuali crepe, fessurazioni o comunque danneggiamenti preesistenti alle lavorazioni previste in appalto. Una copia completa di tali verbali dovrà essere consegnata alla Direzione dei Lavori.

51 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, anche tramite inoltro per Posta Elettronica Certificata, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori, anche tramite Posta Elettronica Certificata.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formato elettronico, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'Appaltatore è tenuto a redigere dei rapportini di cantiere giornalieri riportanti le lavorazioni in corso, i lavoratori e le imprese ed i mezzi (le targhe dei mezzi sono incluse) presenti in cantiere. Il Responsabile del Cantiere è tenuto a segnalare anche i lavoratori delle varie imprese in raggruppamento e/o subappaltatrici presenti.
4. L'Appaltatore deve essere in grado di elaborare i disegni costruttivi di cantiere, in tutte le sue parti, senza ulteriori indicazioni ed in conformità con quanto previsto nel progetto. Dimensioni, ubicazioni e quote nei disegni costruttivi di cantiere devono essere verificati sul posto dall'Appaltatore.
5. I disegni costruttivi di cantiere devono essere conformi ai disegni e specifiche di progetto, nonché a tutta la documentazione contrattuale ed alle eventuali indicazioni della D.L., devono rispettare fedelmente quanto si va a realizzare ed essere accompagnati da dettagli tecnici, da tabelle, da

cataloghi tecnici e da ogni altro genere di documentazione utile per dare alla D.L. gli elementi necessari alla valutazione di quanto l'Appaltatore intende realizzare. Essi, inoltre, devono tenere conto di tutti i dati acquisiti in cantiere.

6. L'Appaltatore risulta responsabile per qualsiasi errore dei propri elaborati e per deviazioni dalle Norme vigenti.
7. L'Appaltatore deve ripresentare gli eventuali disegni a cui, in accordo con la D.L., siano state apportate correzioni, senza per questo acquisire alcun diritto a compensi supplementari, sino al conseguimento dell'approvazione definitiva. Questa, in ogni caso, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere.
8. L'Appaltatore è tenuto a coordinarsi con gli Enti titolari di eventuali interferenze al fine di assicurare la loro rimozione in coerenza con il cronoprogramma di esecuzione delle lavorazioni.
9. Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio "As-Built" sono considerati parte integrante delle dichiarazioni di conformità che l'impresa è tenuta a redigere al termine dei lavori, ove necessario e/o richiesto essi devono essere firmati da un professionista abilitato nel rispetto della normativa vigente. Essi sono soggetti al controllo della Direzione Lavori che può provvedere anche sulla base di specifici accordi tra le parti, per proprio conto o con propri assistenti/collaboratori.
10. Gli elaborati "As-Built" devono essere desunti da modello BIM redatto dall'appaltatore e consegnato alla S.A. in formato aperto.
11. L' Appaltatore è obbligato ad effettuare un controllo costante dei materiali e delle lavorazioni comunque inerenti all'opera. In particolare è fatto obbligo di fornire mezzi, strumenti, materiali e personale (sia tecnici, sia operai) per l'effettuazione dei necessari controlli in corso d'opera, siano essi stabiliti da norme di legge o dalla normativa tecnica, siano essi prescritti dalla Direzione Lavori, fino a collaudo tecnico-amministrativo avvenuto.
12. Di tutte le prove eseguite dovrà conservarsi documentazione da consegnare alla Direzione Lavori che ne trasmetterà copia al Collaudatore il quale comunque, a sua volta, potrà ordinarne l'esecuzione e la ripetizione.
13. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo, o del direttore dei lavori nel caso di certificazione di regolare esecuzione, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
14. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
15. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore, ovvero il direttore dei lavori nel caso di certificazione di regolare esecuzione, dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
16. S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione e fino al termine del periodo di garanzia.

52 Obblighi documentali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Amministrazione, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:

- a) predisporre la “Richiesta di autorizzazione espressa per attività rumorose temporanee: cantieri”, come previsto dal Regolamento attività rumorose temporanee, approvato con DCC n. 28, del 29/06/2016, che comprende il cronoprogramma rumore, la valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica secondo normativa vigente e il progetto di minimizzazione dell’impatto acustico;
 - b) il rilievo fotografico delle proprietà private interessate o confinanti con i lavori per documentare la presenza di danni pre-esistenti l’attività del cantiere;
 - c) l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese
 - d) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell’inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di cui all’art. 5 del decreto 49 del 7/3/2018;
 - e) la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, se richiesto, e del Piano Operativo di Sicurezza ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
 - f) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
 - g) programma esecutivo dei lavori prima dell’inizio dei lavori;
 - h) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. L’appaltatore e le imprese che a qualunque titolo accedono al cantiere e che sono coinvolte nell’esecuzione dei lavori, hanno obbligo di tenere sempre in cantiere, i seguenti documenti:
 - a) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08) se previsto;
 - b) il POS, Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08), comprendente il programma dei lavori (anche quello specifico dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2 D.Lgs 81/08);
 - c) copia della notifica preliminare agli enti previdenziali (art.99 D.Lgs 81/08);
 - d) un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell’appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
 3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal RUP e relativo ufficio, tutti i permessi necessari (adempiendo alle relative prescrizioni), per le attività connesse alla realizzazione dei lavori. Sono compresi – a titolo di esempio - i contatti con i referenti dei gestori dei sottoservizi per comunicazioni operative, i permessi per il transito dei propri automezzi presso i competenti uffici di Polizia Locale, le autorizzazioni per l’eventuale occupazione di aree o per lo scarico nella rete fognaria o nei fossi, le interruzioni di servizi, le limitazioni della viabilità, i divieti di sosta, le eventuali deroghe a regolamenti Comunali (rumore, inquinamento), ecc. Per queste attività l’appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all’esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisi ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell’Amministrazione
 4. L’appaltatore è tenuto a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori

5. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
6. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
7. L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite ed, in particolare, se obbligatorie, quelle di cui all'articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
8. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
9. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito (AS BUILT) entro 60 (sessanta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore,
10. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall'art. 17 del presente C.S.A. per ritardo nell'ultimazione dei lavori.
11. In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento del presente obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito.

53 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo all'interno del confine comunale, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.
3. Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta non dovessero essere in alcun modo riutilizzabili l'appaltatore ha l'onere di smaltirli, come previsto nelle singole voci di elenco prezzi, intendendosi a tal costo compensato degli oneri del carico, trasporto e smaltimento (comprese spese di scarica) e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Lo smaltimento avviene sotto la totale e piena responsabilità dell'appaltatore che si dovrà qualificare come produttore del rifiuto.
4. Per quanto attiene i materiali provenienti da escavazioni o di risulta si farà riferimento alla vigente normativa ed in particolare al D.P.R. 120/2017, al D. Lgs 152/2006 tanto per la loro qualificazione come terre e rocce da scavo, quanto per gli adempimenti conseguenti, utilizzando ove necessario la specifica modulistica predisposta dalla Regione Sicilia.

54 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e a cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

55 Proprietà degli oggetti trovati

1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del Capitolato Generale.

56 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

57 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero minimo di 6 (sei) esemplari del cartello indicatore (uno per ciascuno dei 6 Comuni interessati dalle opere in progetto), con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel cartello di cantiere l'appaltatore dovrà indicare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105 comma 15 del Codice.
3. Il cartello di cantiere non è soggetto ad altre autorizzazioni oltre a quella della Direzione dei Lavori e non è soggetto al pagamento delle imposte per la pubblicità, a prescindere dalla sua dimensione.
4. Il cartello di cantiere dovrà essere predisposto secondo il modello trasmesso all'atto pratico dalla Stazione Appaltante e dovrà, in particolare, evidenziare le fonti di finanziamento, la quota parte di finanziamento a valere sui fondi del P.N.R.R., la Missione, Componente e Investimento del fondo e la dizione "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", nelle forme previste dal finanziamento dell'opera.

58 Sinistri

1. Ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 49/2018, se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori deve compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Nei casi in esame, restano a carico dell'esecutore, indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente C.S.A. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

59 Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
4. In merito all'accettazione dei materiali si applicano i principi di cui all'10 del presente C.S.A.
 - a) il prezzo dei materiali potrà essere ridotto nel caso il direttore dei lavori, per ragioni di necessità o convenienza, abbia autorizzato l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero abbia autorizzato una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;
 - b) il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore;
5. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell'articolo 232 del Regolamento Generale.
6. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato

sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

7. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
8. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

60 Contratti collettivi e tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori ai sensi dell'art. 105 comma 9 del Codice. L'appaltatore (esecutore) è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'appaltatore (esecutore) e per i subappaltatori.
2. Nel caso dal DURC risultasse un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente appalto (appaltatore subappaltatori i soggetti titolari di subappalti e cottimi) si applicherà quanto disposto dall'61 del C.S.A.. Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
3. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
4. L'Appaltatore deve munire il personale occupato d'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
5. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
6. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta l'applicazione, in capo all'Appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a

euro 300.

61 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui all'Art. 29 e all'Art. 30 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'21 e all'22 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo all'appaltatore sia negativo per due volte consecutive, si applica l'44 del presente C.S.A..
6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

62 Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

63 Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

64 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., **almeno 7 (sette) giorni prima della stipula del contratto** oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 4.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
- 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'44 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

65 *Disciplina antimafia*

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

66 *Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali*

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
3. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità.
4. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 31-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

CAPO XIII – MISURE DI MITIGAZIONE IN FASE DI CANTIERE-

67 Emissioni acustiche

- 1 Localizzare degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- 2 Preferire le lavorazioni nel periodo diurno e programmare lo sfasamento temporale delle lavorazioni più rumorose;
- 3 Spegnerne i motori nei casi di pause apprezzabili;
- 4 Rispettare la manutenzione e il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- 5 Utilizzare barriere acustiche fisse o mobili.

68 Archeologia

- 1 Al fine di limitare i rischi di danneggiamento di eventuali reperti archeologici rinvenuti durante le operazioni di scavo, andrà prevista la presenza in cantiere di un operatore Archeologo che dovrà supervisionare le operazioni effettuate e vagliare il terreno asportato, documentando l'area di scavo attraverso immagini fotografiche, rilievi e relazioni quotidiane, come previsto dalla specifica legislazione vigente.

69 Salute pubblica

Sollevamento polveri

Il sollevamento delle polveri per le operazioni di scavo e trasporto dei materiali sarà mitigato grazie all'adozione delle usuali buone prassi operative, ovvero: sospensione operazioni di scavo e movimentazione materiali durante le giornate ventose; limite di velocità ridotto a 10 km/h nelle aree di cantiere; bagnamento piste di transito dei mezzi di cantiere durante la stagione calda e asciutta; copertura cumuli di materiali depositati temporaneamente o trasportati; predisposizione aree per lavaggio pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere.

Interruzione transito veicolare

Per mitigare i disagi dovuti all'interruzione del transito veicolare lungo le strade interpoderali in corrispondenza degli attraversamenti con scavo a cielo aperto, le lavorazioni previste andranno opportunamente programmate e se ne dovrà dare evidenza con l'affissione di adeguata cartellonistica in corrispondenza dell'imbocco stradale (incrocio) più vicino al punto di attraversamento, in entrambi i sensi di marcia ove previsti. Detta cartellonistica dovrà essere ben visibile oltre che affissa con congruo anticipo (almeno una settimana prima dell'inizio lavori) e dovrà riportare la data e la fascia oraria prevista per le lavorazioni, dando evidenza della conseguente impossibilità di transito e degli eventuali percorsi alternativi utilizzabili.

70 Emissioni in atmosfera

Tra le principali misure di mitigazione da mettere in pratica durante la gestione di un cantiere si citano:

- 1 Effettuare, soprattutto nei periodi più secchi, una periodica bagnatura delle pavimentazioni;
- 2 Coprire con teli i cumuli di materiale pulverulento;
- 3 Evitare le demolizioni durante le giornate ventose;
- 4 Mantenere la viabilità di cantiere pavimentata pulita (ad esempio attraverso l'impiego della spazzatrice);
- 5 Preferire l'utilizzo di veicoli omologati con emissioni rispettose delle normative europee.

71 Risorse idriche e suolo

Per evitare contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, è opportuno:

- 1 Effettuare il rifornimento dei mezzi su pavimentazione impermeabile;
- 2 Controllare la tenuta dei tappi dei bacini di contenimento;
- 3 Tenere sempre a disposizione il kit anti-sversamento;

- 4 In caso di lavori in corsi d'acqua lavorare in periodi di magra;
- 5 Ridurre l'approvvigionamento idrico da acquedotto e preferire il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere (ove possibile);
- 6 Nella conduzione dei cantieri e nella successiva fase di esercizio e gestione delle opere e degli spazi esterni pertinenti ai manufatti di linea, è tassativamente vietato l'uso di diserbanti;
- 7 Nelle lavorazioni inerenti la perforazione di pali, nella esecuzione delle TOC ed in tutte quelle lavorazioni che utilizzano liquidi di lubrificazione, dovranno essere utilizzati fluidi di lubrificazione non inquinanti e biodegradabili per prevenire rischi di contaminazione delle falde idriche. L'utilizzo di questi materiali potrà essere ammesso dalla DL solo ad avvenuta valutazione e approvazione da parte di ARPA Sicilia.

72 Terre e rocce da scavo

In generale, i principali accorgimenti da adottare in tema di gestione delle terre e rocce da scavo sono:

- 1 lo stoccaggio di terreno vegetale deve avvenire in cumuli di massimo 2 metri di altezza per conservarne le caratteristiche al fine di poterlo riutilizzare nelle opere di recupero dopo il ripristino delle aree;
- 2 i cumuli devono essere gestiti in modo da evitarne il dilavamento e la dispersione di polveri (con copertura o inerbimento);
- 3 il trasporto dovrà essere effettuato tramite mezzi coperti.

73 Rifiuti

I rifiuti in cantiere devono essere stoccati nell'area destinata a deposito temporaneo, ma è bene richiamare alcuni punti importanti:

- 1 i rifiuti devono essere separati per codice CER;
- 2 devono essere stoccati in contenitori idonei per funzionalità e capacità e identificati con apposita cartellonistica;
- 3 eventuali ditte in subappalto dovranno essere formate sulle modalità di gestione dei rifiuti all'interno del cantiere.

74 Ripristino dei luoghi

Una volta terminate le lavorazioni, il cantiere verrà smantellato e le aree utilizzate come cantiere e campi base dovranno essere ripristinate tramite:

- 1 verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione dei suoli;
- 2 ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- 3 eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo, come da indicazione progettuale.

75 Ottemperanze condizioni ambientali art.2 Valutazione Impatto Ambientale MASE-VA-DEC-452 del 02/10/2023

Il Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica (MASE) con Decreto Direttoriale R.0000596.22-11.2023 del 22/11/2023 ha emesso il Provvedimento Unico Ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 159/2006 .

In particolare l'Articolo 1 del PUA esprime esito positivo subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale MASE-VA-DEC-452 del 2 ottobre 2023 e nei titoli abilitativi in materia ambientale rilasciati.

Tale decreto all'art.2 detta le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 141 del 20/04/2023, che Siciliacque spa accetta e per essa l'impresa è obbligata a porre in essere nella fase di esecuzione dei lavori.

75.6 - MISURE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI

Condizione ambientale n°1

- *Il progetto esecutivo e il piano di cantierizzazione dovranno recepire tutte le mitigazioni e le prescrizioni del presente parere.*
- *I Capitolati di appalto del progetto esecutivo dovranno integrare tutte le misure di mitigazione ambientale e le modalità operative previste nel progetto oggetto del presente parere, nonché tutte quelle scaturite dalle condizioni del presente parere; dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera.*

I lavori in progetto debbono assicurare il ripristino vegetazionale di tutte le aree interessate da vegetazione naturale e seminaturale mediante l'utilizzo di specie coerenti per caratteristiche pedoclimatiche e paesaggistiche individuate negli elaborati – Relazione mitigazioni e ripristini vegetazionali; Studio incidenza ambientale, relazione sulle interferenze con le colture agricole, Relazione paesaggistica, relazione sulle interferenze con gli uliveti tutelati dall'art.134 lett.c del D.Lgs 42/20004 “ Uliveto di Castelvetrano”. I ripristini vegetazionali verranno effettuati secondo quanto previsto nelle seguenti voci di elenco prezzi:

AN. 095 Piantumazione di essenza tipo Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Spartium junceum, Phyllirea media e similari, di età compresa tra 3 e 5 anni dalla semina o dalla piantagione della talea, in buche di dimensione non inferiore a cm 80 e di sufficiente profondità, compreso il riempimento della buca con terreno agrario opportunamente concimato ed idoneo per la piantumazione di essenze arboree a cespuglio, palo tutore-reggiapianta in bamboo diametro 10-12 mm lunghezza cm 120 me trattato e pulito con polveri fumiganti, inclusa garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'innaffiamento successivo alla piantumazione e sino alla emissione del certificato di collaudo delle opere.

AN. 096 Piantumazione di essenza tipo Olea europaea varietà europaea cv cipressino, Quercus calliprinos, Quercus ilex, Tamarix africana, Ulmus canescens e similari, di età compresa tra 3 e 5 anni dalla semina o dalla piantagione della talea, in buche di dimensione non inferiore a cm 80 e di sufficiente profondità, compreso il riempimento della buca con terreno agrario opportunamente concimato ed idoneo per la piantumazione di essenze arboree a cespuglio, palo tutore e garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'innaffiamento successivo alla piantumazione e sino alla emissione del certificato di collaudo delle opere.

AN. 110 Espianto, messa a dimora in sito di conservazione temporanea, successivo reimpianto nell'area originaria o indicata dal D.L. di alberi di ulivo, in buche di accoglimento, di qualsiasi dimensione ed età, compresi i sistemi di sostegno, l'assistenza tecnica per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il tempo sufficiente ad assicurare il pieno ripristino delle capacità di nuovo autosostentamento degli alberi con il ricostituito proprio apparato radicale. Sono compresi altresì le operazioni di irrigazioni, concimazioni e ogni altro onere e accorgimento per tutta la durata del cantiere, al fine di garantire la buona riuscita dell'operazione.

AN.111 Trattamento di rinaturalizzazione di terreni mediante spargimento omogeneo di apposite miscele di sementi di specie erbacee perenni, appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di un gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di concimi e collanti naturali, mediante utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque da non lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano. L'intervento, prevede l'impiego di almeno 40 g/m² di sementi di specie erbacee, non infestanti e non modificate geneticamente, con caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche del sito, con un misto di concimi (minerali, oppure organo-minerali, oppure organici) e collanti naturali. La copertura vegetale dovrà essere presente su almeno l'80% della superficie inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima semina; nel prezzo sono comprese eventuali risemine e concimazioni per 24 mesi dalla data di semina.

AN.112 Semina con utilizzo di miscela di fiorume, compresi tutti gli oneri di convenzione delle aree di raccolta, della raccolta, conservazione e distribuzione a regola d'arte mediante idrosemina o eventuale semina a mano all'interno del sito ZSC ITA010014-Sciare di Marsala.

AN.127 Espianto meccanico di vigneto compreso la rimozione dei fili e dei pali tutori e il loro conferimento in discarica o centro di raccolta autorizzati, nonché il ripristino del sistema di tutoraggio dei filari interessati.

AN.128 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a cm 40.

AN.129 Trasporto a discarica frutteti, vigneti, ulivi, comprensivo del caricamento delle piante sul cassone a mezzo di pala meccanica. Il trasporto si intende compreso fino al luogo di conferimento, posto mediamente a circa 20 km dal cantiere.

Le specie da utilizzare per i ripristini vegetazionali tiene conto della corrispondenza tra le unità di vegetazione individuate e le tipologie di uso del suolo, indicata nella tabella seguente.

Tipologia di uso del suolo	Vegetazione
4: Incolti e praterie	4) Vegetazione subnitrofila degli incolti 4A) Vegetazione della praterie steppiche e delle garighe a Palma nana
5: Macchie e arbusteti	5) Arbusteti a Rhus coriaria 5A) Vegetazione arbustiva dell'Oleo-Ceratonion
6: Vegetazione ripariale	6) Vegetazione forestale igrofila 6A) Vegetazione elofitica

Al fine di evitare possibili inquinamenti genetici nel tratto di attraversamento della ZSC ITA010014 "Sciare di Marsala" è previsto il ripristino mediante specie provenienti da vivai specializzati in produzione di piante con germoplasma autoctono.

Gli interventi per il ripristino della componente vegetale sono raggruppate nelle seguenti fasi:

- scotico ed accantonamento del terreno vegetale;
- inerbimento;
- messa a dimora di alberi e arbusti nella fascia temporanea dei lavori;
- messa a dimora esclusivamente di specie erbacee ed arbusti nella fascia di esproprio di m 6,00 (per consentire eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla condotta);
- cure colturali.

Il materiale di scotico, generalmente asportato con l'ausilio di una pala meccanica, sarà accantonato al bordo dell'area di lavoro e sarà protetto con teli traforati per evitarne l'erosione, il dilavamento e il disseccamento o fenomeni di fermentazione che potrebbero compromettere la possibilità di riutilizzo dello stesso.

Gli inerbimenti sono previsti in tutti i tratti incolti ed a prateria attraversati dalla nuova condotta, nei quali è necessario ricostituire la vegetazione naturale o seminaturale interessata dalle attività di cantiere. Si prevede l'utilizzo di due tipologie di miscuglio, riportate di seguito, una idonea su substrati argillosi e morfologie collinari, diffusi prevalentemente lungo l'Adduttore principale tratto 1 e lungo la diramazione Mazara 1 (Tipologia A), e l'altra negli ambiti di sciara, ossia suoli superficiali e poggianti su affioramenti calcarenitici (Tipologia B).

Vedi elaborati 3.14 "Planimetrie ripristini vegetazionali"

Tipologia A	
Specie	
<i>Dactylis glomerata</i> (Erba mazzolina)	
<i>Lolium perenne</i> (Loiello inglese)	
<i>Festuca arundinacea</i> (<i>Festuca arundinacea</i>)	
<i>Phleum pratense</i> (Coda di topo)	
<i>Trifolium squarrosum</i> (Trifoglio squaroso)	
<i>Trifolium pratense</i> (Trifoglio violetto)	
Totale	

Tipologia B	
Specie	%
<i>Dactylis glomerata</i> (Erba mazzolina)	30
<i>Lolium perenne</i> (Loiello inglese)	25
<i>Trifolium subterraneum</i> (Trifoglio sotterraneo)	25
<i>Trifolium alexandrinum</i> (Trifoglio alessandrino)	20
Totale	100

Nel tratto di opera interferente con la ZSC ITA010014 "Sciare di Marsala" va posto in essere la semina del fiorume, ossia con lo spargimento di residui di sfalcio operati su praterie naturali. Saranno scelti opportunamente gli ambiti idonei allo sfalcio, in cui sia presente una limitata copertura arbustiva e una ridotta quantità di affioramenti rocciosi, al fine di non arrecare danno a specie arbustive di interesse conservazionistico e rendere possibile meccanicamente l'operazione

Nelle aree con cenosi di carattere naturale o seminaturale interessate dai lavori di realizzazione dell'opera al termine della semina sarà ricostituita la copertura arbustiva e arborea. Per una maggiore garanzia di attecchimento è previsto l'utilizzo di materiale allevato in contenitore e proveniente da vivai prossimi alla zona di lavoro e di semi di specie forestali per il rimboschimento. La disposizione spaziale prevista è a gruppi, in modo da creare macchie di vegetazione che con il tempo possano evolversi e assolvere alla funzione di nuclei di propagazione, accelerando i dinamismi naturali. Il SIA indica che al fine di ridurre l'impatto paesaggistico e visivo della fascia di lavoro, quando possibile, i nuovi impianti saranno raccordati con la vegetazione esistente ai margini dell'area di lavoro.

La maggior parte del tracciato attraversa aree agricole, il cui ripristino vegetazionale è finalizzato a riportare il terreno al livello di coltivabilità e fertilità precedente alla realizzazione dei lavori. Oltre ad una accurata riprofilatura del terreno con materiale proveniente dallo stesso sito, particolare attenzione sarà posta verso lo strato soprastante di terreno fertile (scotico), che sarà asportato, conservato e successivamente posto sopra il materiale di riempimento al termine della posa della tubazione. Nelle zone di attraversamento dei frutteti (viti, ulivi) particolare attenzione sarà posta nel ridurre al minimo il taglio dei filari e che al termine dei lavori è prevista la successiva ripiantumazione all'interno della fascia di occupazione temporanea, ad eccezione della fascia di esproprio di 6,00 metri (generalmente corrispondente al sesto di impianto tipico degli uliveti della zona del trapanese), nella quale, al fine di consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta, è previsto il reimpianto solo ai bordi.

Nelle aree con vegetazione arbustiva naturale o seminaturale, nonché nelle superfici a prateria, è previsto un inerbimento mediante miscugli di specie erbacee adatte allo specifico ambiente pedo-climatico e tali da garantire il migliore attecchimento e sviluppo vegetativo possibile, unitamente alla realizzazione di una rete di scolo con canalette e fossi di raccolta per garantire la stabilità superficiale e la corretta regimazione delle acque piovane. Nelle aree arbustive interessate dal tracciato di progetto i ripristini sono finalizzati in particolare alla salvaguardia dell'aspetto paesaggistico ed al ripristino della copertura vegetale preesistente, tramite la ripiantumazione di essenze vegetali tipiche delle aree interessate. Per il ripristino delle aree arbustive interferite dall'opera, costituite prevalentemente da aspetti di macchia mediterranea dell'Oleo-Ceratonion, di

tipo primario o secondario, o da aspetti di mantello a *Rhus coriaria* e *Rubus ulmifolius*, è prevista una composizione specifica che rispecchia le differenti tipologie vegetazionali riscontrate lungo i tracciati.

Nel tratto di attraversamento della ZSC ITA010014 "Sciare di Marsala" al fine di evitare possibili inquinamenti genetici le specie arbustive previste, dovranno provenire da vivai specializzati in produzione di piante con germoplasma autoctono.

Negli attraversamenti dei corsi d'acqua minori, dove necessario, è previsto il ripristino della vegetazione ripariale nei casi nei quali è presente una cenosi ripariale arborea/arbustiva di una certa consistenza. I ripristini saranno di tipo puntuale e consisteranno nella messa a dimora di talee di specie arboree ripariali e di specie arbustive allevate in fitocella. Le specie delle quali si prevede l'utilizzo, indicate nella tabella seguente, sono presenti nel corredo floristico delle cenosi attraversate, costituite da comunità arbustive, raramente arborescenti, il cui insediamento è favorito dalla notevole stagionalità che caratterizza i corsi d'acqua attraversati.

Nelle aree rimboschite sono previste cure colturali fino a quando le nuove piante saranno in grado di svilupparsi in maniera autonoma. L'esecuzione degli interventi è prevista due volte l'anno, indicativamente in primavera e in tarda estate, salvo particolari andamenti stagionali; durante l'esecuzione degli interventi è previsto anche il rilevamento ed il ripristino delle fallanze.

Interventi di mitigazione degli impianti di linea.

Al fine di ridurre la percezione visiva degli impianti di linea (partitori, manufatti di linea) da strade e insediamenti rurali sono previsti interventi di mitigazione consistenti nella realizzazione di una fascia arboreo- arbustiva.

Gli interventi, che si svilupperanno lungo il perimetro esterno degli impianti, prevedono la messa a dimora di specie autoctone reperite presso i vivai forestali locali, aventi masse, forme (inteso come volume vegetale), colori e densità fogliare differenti in modo da creare uno "schermo filtrante" dai contorni curvilinei e variabili al fine di integrarsi meglio con il territorio circostante. In entrambi i casi le piante arboree e arbustive saranno messe a dimora alternando le specie evitando la creazione di gruppi monospecifici e configurando fisionomie naturaliformi.

75.7 - MISURE DI MITIGAZIONI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Condizione ambientale n°6

- *In considerazione dello stato qualitativo dei corpi idrici e della permeabilità dei terreni non dovranno essere utilizzati diserbanti nella conduzione dei cantieri e in fase di esercizio.*

Nella conduzione dei cantieri e nella successiva fase di esercizio e gestione delle opere e degli spazi esterni pertinenti ai manufatti di linea, non si possono utilizzare diserbanti.

75.8 - MISURE DI MITIGAZIONI SUOLO E SOTTOSUOLO

Condizione ambientale n°7

- Dovranno essere definite con esattezza le sostanze che si prevede di utilizzare per la perforazione dei pali profondi e per l'esecuzione delle TOC, specificando le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli stessi. In ogni caso dovranno essere utilizzati fluidi di lubrificazione non inquinanti e degradabili e fluidi di perforazione biodegradabili, allo scopo di evitare contaminazione delle falde.
- Le schede di sicurezza di dette sostanze dovranno essere trasmesse ad ARPA Sicilia per una valutazione ed approvazione.

Nella conduzione dei cantieri per la realizzazione di pali profondi e per l'esecuzione delle TOC verranno utilizzati fluidi di lubrificazione non inquinanti e degradabili allo scopo di evitare possibili inquinamenti delle falde. La tecnica e l'utilizzo in cantiere di qualsiasi tipo di lubrificante per perforazioni pali o TOC deve essere

prima accettata dalla DL nel rispetto della condizione ambientale n°7, trasmessa all'ARPA per successiva valutazione ed approvazione.

76 Ottemperanze condizioni ambientali art.3 Valutazione Impatto Ambientale MASE-VA-DEC-452 del 02/10/2023

Il Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica (MASE) con Decreto Direttoriale R.0000596.22-11.2023 del 22/11/2023 ha emesso il Provvedimento Unico Ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 159/2006 .

In particolare l'Articolo 1 del PUA esprime esito positivo subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale MASE-VA-DEC-452 del 2 ottobre 2023 e nei titoli abilitativi in materia ambientale rilasciati.

Tale decreto all'art. 3 detta le condizioni ambientali di cui al Parere del Ministero della Cultura, prot.16601-P del 04/08/2023, che Siciliacque spa accetta e per essa l'impresa è obbligata a porre in essere nella fase di esecuzione dei lavori.

76.6 CONDIZIONI A7-A8 RIPRISTINI MORFOLOGICI E VEGETAZIONALI AREE CANTIERE E FASI CANTIERIZZAZIONE

- A7- Per le aree di cantiere dovrà essere previsto il ripristino della morfologia e della vegetazione ripariale allo stato ante operam;
- A8 - Ogni attenzione dovrà essere posta per limitare gli impatti nella fase della cantierizzazione e per ristabilire lo stato dei luoghi, allo stato ante operam.

I lavori in progetto debbono assicurare il ripristino della morfologia dei luoghi ed il ripristino vegetazionale allo stato ante operam, di tutte le aree di cantiere interessate dai lavori durante la fase di cantiere.

Inoltre nella cantierizzazione dei lavori si limiteranno gli impatti transitori e verrà ristabilito lo stato dei luoghi della configurazione preesistente ante operam.

Le misure e le modalità dei ripristini morfologici e vegetazionali sono espresse nel precedente art. 75.6 " Misure Di Mitigazioni Ambientali" .